



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 09-05-2023

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'. RENDICONTO 2022.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **13:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Pezzolato Paolo	Sindaco	Presente
Trombin Elisa	Vice Sindaco	Presente
Milani Renato	Assessore	Assente
Bini Alessandro	Assessore	Presente
Mancinelli Enrico	Assessore esterno	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Pezzolato Paolo che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'. RENDICONTO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023 di approvazione ai sensi artt.151 e 170 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 del Documento unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2023/2025;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con riferimento alla lettera f) di cui al punto precedente, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO che il principio contabile della contabilità finanziaria è stato aggiornato nel corso del 2021 (DM 01/09/2021) con riferimento all'imputazione delle entrate rateizzate, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui e che la rateizzazione delle entrate risulti da atti formali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute (protocollo comunale n. 4258 del 03.05.2023, n. 4259 del 03.05.2023, e n. 4269 del 04.05.2023) riassunte nell'allegato C), ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate e tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, e la possibilità di riaccertare le entrate esigibili negli esercizi precedenti introdotta dal decreto MEF del 01/09/2019, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *"sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"*;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 29.221,33	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 29.221,33	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 672.688,07	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 672.688,07	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

DATO ATTO che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. B.) Variazioni del bilancio previsione finanziario 2022-2024;

All. D.) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

All. E.) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025/cassa

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

All. A) Elenco movimenti attivi e passivi riaccertati per esigibilità;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (protocollo comunale n. 4413 del 9.05.2023);

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E L I B E R A

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per esigibilità per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All A) Elenco movimenti attivi e passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 29.221,33	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 29.221,33	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 672.688,07	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 672.688,07	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All. B.) Variazioni del bilancio previsione finanziario 2022-2024;

All. D.) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

All. E.) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025/cassa

SUCCESSIVAMENTE:

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza del provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO
Montemurro Francesco

Proposta N. 50
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'. RENDICONTO 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09-05-2023

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09-05-2023

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)